

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per cassazione, notifica della sentenza impugnata con modalità telematiche

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di [posta elettronica certificata](#) pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autentica della sentenza estratta dal [fascicolo informatico](#).

NDR: in senso conforme Cass. 30765/2017, 17450/2017 e 11739/2018.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 8.11.2018, n. 28503

...omissis...

Fatti di causa

Con citazione 14-3-2012 *omissis* convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti *omissis* nonchè *omissis* per ottenerne la condanna all'immediata restituzione dell'immobile sito in *omissis*, detenuto senza causa, nonchè al pagamento della somma di Euro 90.000,00 a titolo di indennità di occupazione abusiva. Era accaduto che in data 1.10.2005 *omissis* srl aveva concesso a *omissis* il detto immobile in locazione commerciale per sei anni, con scadenza quindi al 30-9-2011, salvo tacito rinnovo in mancanza di disdetta entro i sei mesi antecedenti; che la N.I.C.E. srl in data 18.5.2006 aveva venduto detto immobile a *omissis* SpA, la quale poi, in pari data, lo aveva concesso in locazione finanziaria a *omissis* srl; che quest'ultima in data 24.1.2008 aveva ceduto il contratto di locazione finanziaria a *omissis* srl, la quale però si era resa inadempiente rispetto al pagamento dei relativi canoni di locazione, sicchè *laomissis* in data 17.2.2009 e 15.6.2010 aveva provveduto a comunicare a *omissis* l'intervenuta risoluzione di diritto, con conseguente verbale di riconsegna del bene, nel quale si dava atto della esistenza della "occupazione di fatto di terzo soggetto esercitante attività di locazione... giusta contratto di locazione in corso". Con sentenza 557/2015 l'adito Tribunale rigettò la domanda di rilascio, ritenendo che, come poteva desumersi dal verbale di riconsegna e da alcuni scambi epistolari, il contratto di locazione commerciale, in mancanza di disdetta, si era tacitamente rinnovato tra *omissis* e *omissis*; in accoglimento, tuttavia, della domanda riconvenzionale spiegata da *omissis*, dichiarò risolto per inadempimento della conduttrice (morosa nel pagamento dei canoni) il detto contratto di locazione commerciale e condannò *omissis* al pagamento delle mensilità dovute.

Con sentenza 685/2016, depositata il 18 luglio 2016 e notificata il 15-9-2016, la Corte d'Appello di L'Aquila, in parziale riforma dell'impugnata decisione e in accoglimento del gravame incidentale condizionato proposto da *omissis*, ha ordinato il rilascio dell'immobile in quanto detenuto senza causa, e condannato *omissis* a corrispondere alla *omissis*, a titolo di indennità di occupazione, la somma di Euro 135.000,00, oltre ulteriore somme a maturarsi e spese di lite; in particolare la Corte ha ritenuto infondata la domanda di accertamento della rinnovazione tacita del contratto di locazione, evidenziando che proprio dal comportamento tenuto dalle parti poteva desumersi la volontà delle stesse di non ritenerlo più valido ed efficace; nello specifico, infatti, la *omissis* con diverse missive aveva intimato il rilascio del bene perchè detenuto senza titolo ed aveva proposto la stipula di un nuovo e diverso contratto tra le parti, e *omissis* si era dichiarata disponibile alla stipula di un nuovo contratto ma a condizioni diverse; asserzioni e trattative incompatibili con la tesi della rinnovazione tacita del contratto; la Corte, inoltre, ha determinato l'indennità di occupazione parametrandola al canone che *omissis* si era impegnata a corrispondere nel pregresso contratto con *omissis*.

Avverso detta sentenza *omissis*, quale socio accomandatario della detta sas, propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. *omissis* SpA, in liquidazione, resiste con controricorso.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte non abbia considerato che, in mancanza di una formale disdetta, il contratto, a prescindere dalla interpretazione della volontà delle parti, doveva ritenersi rinnovato tacitamente.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg." si dolgono che la Corte abbia erroneamente valutato il comportamento tenuto dalle parti, privilegiando l'esame di

detto comportamento al fatto oggettivo della mancata comunicazione della disdetta e violando quindi i canoni ermeneutici di interpretazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando ex art. 360 c.p.c., n. 4 - nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentano che la Corte, nella determinazione dell'indennità di occupazione, abbia omesso di considerare il dedotto peggioramento delle condizioni dell'immobile in costanza di rapporto di locazione nonché i riferiti esborsi sostenuti per le riparazioni e la manutenzione straordinaria dell'immobile.

Il ricorso è improcedibile.

Come precisato da questa S.C., "in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico" (Cass. 30765/2017; conf. 17450/2017 e, tra le tante successive, Cass. 11739/2018).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto che la sentenza impugnata è stata loro notificata a mezzo PEC in data 15-12-2016, ma, in ordine a siffatta notifica, si sono limitati a depositare in giudizio la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata loro pervenuto ed i suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), privi tuttavia della detta attestazione autografa di conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico.

Il mancato rituale deposito della relata di notifica munita di attestazione di conformità (cui non ha provveduto neanche la resistente), comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice; al riguardo, invero, è costante il principio secondo cui "la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, allegi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, ... dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente...".

Nè al caso di specie può applicarsi il principio secondo cui "pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 2" (Cass. 17066/2013; conf. 30765/2017); ed invero, nel caso in esame, il ricorso per cassazione è stato notificato in data 14-17/11-2016, e

quindi oltre il termine di 60 gg dalla data di pubblicazione della sentenza (18-7-2016), sicchè era necessario dimostrare che la notifica del ricorso fosse avvenuta entro i 60 gg dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com